

# TRIBUNALE DI BARI

## II SEZIONE CIVILE

Il Giudice

letti gli atti relativi al ricorso per il riconoscimento della protezione internazionale ex art. 35 d.lgs. n. 25/2008, come modificato dall'art.19 d.lgs. n. 150/2011, depositato nel procedimento n.10532/2015

DA

nato a : ( Iran ) il 1 1978 con l'Avv. Dario Belluccio

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL  
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BARI

E

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI

Sciolta la riserva che precede e verificata la regolare costituzione del contraddittorio, ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

Il ricorrente, cittadino iraniano, ha impugnato il provvedimento reso dalla Commissione Territoriale di Bari avente ad oggetto il diniego della protezione internazionale ed ha chiesto il riconoscimento dello *status* di rifugiato o della protezione sussidiaria avendo già ottenuto dalla commissione la protezione umanitaria.

L'Amministrazione si è costituita in giudizio eccependo la inverosimiglianza del racconto e sostenendo che il percorso di avvicinamento alla religione cristiana (avvenuto in Europa secondo la commissione) non poteva essere conosciuto dalle autorità iraniane e, dunque, non poteva essere concessa la protezione internazionale.

Non è intervenuto il Pm, né ha fatto pervenire certificati penale o documentazione relativa al ricorrente.

All'udienza dell'11 novembre 2016 il Giudice riservava la decisione.

Va riconosciuto al ricorrente lo status di rifugiato.

Secondo la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e del d.lgs. n.251/2007, requisito essenziale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato è il fondato timore di persecuzione personale e diretta nel paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità,



dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate. Il richiedente la protezione internazionale è, secondo i fondamentali principi regolanti il diritto di azione, gravato dall'onere di allegare e dimostrare le circostanze di fatto integranti i presupposti della protezione invocata, anche sotto il profilo del pericolo di subire grave danno in caso di rimpatrio, con preciso riferimento alla effettività e attualità del rischio. Qualora tuttavia taluni fatti non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è necessaria se l'istante abbia compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda, abbia prodotto tutti gli elementi in suo possesso ed abbia fornito spiegazione plausibile della mancanza di altri, le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, la domanda sia stata presentata quanto prima possibile e sia accertata la credibilità dell'interessato (Cass. S.U. n.27310/2008). In altre parole, allorquando l'onere della prova non sia stato assolto dal richiedente la protezione internazionale per motivi ritenuti in qualche misura "meritevoli" dal legislatore (art. 3, co. 5, d.lgs. n.251/2007), il giudice non può *sic et simpliciter* accogliere l'istanza, ma è comunque chiamato a valutare la fondatezza dei relativi presupposti sostanziali alla stregua di una valutazione probabilistica da compiersi in forza non di mere ipotesi astratte o congetturali, ma in base alle condizioni concrete esistenti nel Paese d'origine dello straniero, la cui sussistenza deve pur sempre essere dimostrata dall'istante, quanto meno in termini di prova logica o circostanziale, non essendo all'uopo sufficienti le dichiarazioni dell'interessato, le attestazioni provenienti da terzi estranei al giudizio (in difetto di altri elementi di prova atti a suffragare le risultanze promananti da detti scritti), il riferimento a situazioni politico-economiche di dissesto del Paese di origine o a persecuzioni nei confronti di non specificate etnie di appartenenza ovvero il richiamo al fatto notorio, non accompagnato dall'indicazione di specifiche circostanze riguardanti direttamente il richiedente, il quale per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita, rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale (tra le altre, Cass. n.26278/2005, n.18353/2006, n.26822/2007).

### **Il racconto.**

Il ricorrente ha esposto alla Commissione di provenire da una famiglia di religione islamica che si occupava attivamente di politica, che suo padre era un militare (definito testualmente un Hezbollah) e che abitavano in una zona militare considerata privata.

Egli aveva un negozio di computer ed uno dei suoi rappresentanti era un suo amico di nome I [redacted] che lo avvicinò alla religione cristiana invitandolo agli incontri di lettura della Bibbia che veniva letta da I [redacted], il fratello di [redacted], alla presenza di poche persone.



Il ricorrente, che aveva sempre partecipato alle riunioni islamiche, definite testualmente obbligatorie e come tali nella sua valutazione per ciò stesso meno significative, intraprendeva un percorso di fede apprezzando la tranquillità che derivava dalla scoperta del Cristo figlio di Dio.

In quel periodo connotato dalla ricerca di una religione tranquilla che infondeva serenità (in tal senso le dichiarazioni del ricorrente) l'amico cristiano l gli chiedeva di custodire uno scatolone e di non farne parola con nessuno ma, un suo dipendente, mentre egli era via per lavoro, gli riferiva che alcuni poliziotti in borghese si erano recati al negozio ed avevano sequestrato lo scatolone che conteneva i libri rossi ovvero la Bibbia.

Contestualmente sua madre lo informava che anche la loro abitazione era stata perquisita e che era stata trovata una Bibbia sotto il suo letto mentre, in una successiva telefonata, suo padre gli diceva apertamente che egli era diventato un MORTAD e che per ritornare in pace con il suo Dio, egli stesso lo avrebbe fatto arrestare ed impiccare.

Egli allora dopo un primo momento di indecisione lasciava il paese avendo appreso che rischiava la pena di morte per la propaganda del cristianesimo e la detenzione delle bibbie.

Le dichiarazioni del richiedente sono attendibili e circostanziate poiché egli ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, ha fornito risposte chiare sulla religione professata ed ha allegato documentazione a sostegno della dichiarazione resa (vi è agli atti un mandato di arresto dove si ipotizzano anni 2 di reclusione e 50 frustate).

Il ricorrente ha intrapreso in patria un percorso religioso proseguito in Svizzera e successivamente a Bari: la conversione appare veritiera avendo delineato chiaramente alcuni principi del cristianesimo come la divinità del Cristo figlio di Dio laddove, invece, nella religione islamica Gesù è uno dei profeti riconosciuti.

E' apparsa chiara la conversione effettuata per un senso di pace e tranquillità in contrasto con una religione ispirata a convinzioni meno pacifiche secondo le dichiarazioni del ricorrente.

La conversione è sincera e, quindi, va valutato se il richiedente può tornare in patria e professare la religione cristiana avendo la commissione affermato che in patria il ricorrente non corre alcun rischio poiché le autorità iraniane potrebbero non essere a conoscenza della conversione.

### **Il Cristianesimo in Iran.**

Joseph Jacoun professore dell'Università di Lione ha scritto un saggio fondamentale sull'essere cristiani in Iran oggi nel primo numero di Vita e pensiero del 2017.

Egli ha ricostruito la vita di una comunità che conta 150.000 fedeli in gran parte armeni e con una minoranza caldea assiro protestante in un paese ricco di chiese anche antichissime che vengono tutelate come patrimonio artistico dal governo della rivoluzione.



Esistono insanabili contraddizioni: i cristiani sono cittadini di serie b cui è vietato il proselitismo ma le chiese sono aperte anche se all'interno non può essere fatta lettura dei testi in persiano e, in ogni caso, i cristiani sono tollerati poiché considerati stranieri in larga parte armeni o caldei.

La Costituzione del 1979 tutela le minoranze religiose: l'art.13 ha assegnato a ciascuna delle religioni minori alcuni seggi in Parlamento ma ha contestualmente punito con la pena di morte la conversione degli islamici al cristianesimo ricorrendo alla contestazione del reato di apostasia tanto che il rapporto di HUMAN RIGHTS WATCH dell'anno 2011 ha segnalato un aumento della pressione governativa sul culto in un paese che si colloca al 9 posto tra i paesi che perseguitano i cristiani.

Può affermarsi che più grave è la violazione del diritto di professare liberamente la propria religione per i musulmani che non entrano neppure in una chiesa cristiana dove si officia un culto per timore che le autorità possano contestare l'apostasia, né la situazione è migliorata dal 2013 con l'ascesa di Rouhani dal momento che, anche oggi, l'Iran è il paese che manda a morte il maggior numero di persone per la loro appartenenza a minoranze religiose .

Sono state effettuate dal 2013 anno di ascesa al potere di Rouhani 2500 impiccagioni e la situazione sta peggiorando poiché sta aumentando il numero delle conversioni tanto che sempre più stringente si fa l'applicazione della sharia, la legge sacra dell'Islam che disciplina la vita pubblica e privata di tutti i fedeli dell'Islam.

In questo quadro di massima intolleranza la condanna a morte dei musulmani convertiti non è una mera eventualità: nel 2015 lo studente di fisica nucleare Hesameddin Farzizadeh è stato condannato a morte per apostasia, nella provincia di Khuzestan un uomo, iraniano e musulmano, è stato giustiziato per il solo fatto di aver affermato di essere come Dio e di avere dei seguaci senza che neppure fosse effettuata una perizia psichiatrica.

In caso di conversione di un credente al cristianesimo le impiccagioni vengono precedute dalla richiesta di pentimento e di ritorno alla religione islamica sebbene il reato di apostasia non abbia alcun fondamento nel Corano.

***Dalla Sura della Caverna 18.29:***

***“ La verità viene dal vostro Signore chi vuole credere creda chi non vuole credere non creda”.***

Il ricorrente in patria corre il rischio di essere impiccato a causa della sua conversazione su denuncia del suo stesso padre che è un hezbollah, un militare appartenente al partito di Dio nato subito dopo la rivoluzione connotato dall'estrema intolleranza religiosa che sarebbe il primo a denunciare il figlio sul quale pende in ogni caso già un mandato di arresto.



Il ricorrente è già noto alle autorità per il possesso delle bibbie e quindi sarebbe arrestato al suo rientro in patria e costretto alla scelta tra la sua nuova religione e la morte per sottrarsi all'accusa di apostasia.

Sussistono, pertanto, i presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato in favore del ricorrente.

Il ricorrente è stato ammesso al gratuito patrocinio che si liquida con separato decreto.

Le spese si compensano poiché l'amministrazione si è limitata ad una difesa cartolare.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente e rigettata ogni contraria istanza, così provvede:


accoglie la domanda e, per l'effetto, riconosce a \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (Iran) il 1

1978 lo *status di rifugiato*;

compensa le spese di giudizio che liquida con separato decreto;

manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Bari 15 marzo 2017

  
Dati: \_\_\_\_\_  
15-3-17  
P. Q. M. GIUDIZIARIO  
LIBERA MARIA ROSARIA RINALDI

*Il Giudice*  
**Libera Maria Rosaria Rinaldi**

